



Comune di S. Stino di Livenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 2

Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 3

Soggetti interessati

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:
- a) le persone fisiche;
 - b) le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
 - c) le società di capitali e gli enti di cui all'art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 217,

Articolo 4

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto tutte le entrate tributarie comunali.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

6. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Articolo 5 **Uffici competenti**

1. E' competente a definire il procedimento l'ufficio del comune che ha emesso l'atto concordabile.

Articolo 6 **Avvio del procedimento per iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dello stesso, invia al contribuente uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- c) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- d) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 7 **Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 6, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/97

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna a mano o avvalendosi del servizio postale.

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni). L'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.

5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

Articolo 8

Il contraddittorio

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni adottate.
2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Articolo 9

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:
 - a) con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando inoltre quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
 - b) con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.
2. Qualora ci si trovi in presenza di situazioni particolarmente complesse, l'ufficio può rinviare la conclusione del procedimento, per un massimo di 15 giorni dal contraddittorio, al fine di un più attento esame della documentazione acquisita.

Articolo 10

Perfezionamento dell'adesione e modalità di versamento delle somme dovute

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Articolo 11

Rateazione dell'importo

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni, da motivare, l'istanza è accolta.
2. In caso di pagamento rateale la definizione si realizza con il versamento della prima rata nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione e con la prestazione della garanzia. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.

3. E' richiesta la prestazione di apposita garanzia (polizza fideiussoria o bancaria a prima escussione) per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi dovuti fino al termine della rateazione; tali somme devono essere garantite per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
4. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.
5. Gli interessi, calcolati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio a escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti

Articolo 12 **Effetti dell'adesione**

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
3. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio. L'intervenuta definizione non esclude, comunque, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Articolo 13 **Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
3. Delle suddette possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dall'istituto dell'accertamento con adesione.

Articolo 14 **Disposizioni transitorie**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune, successiva alla conseguente esecutività della deliberazione a mezzo la quale viene approvato.
2. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni in esso contenute.